

## **COMMISSIONE DISCIPLINARE**

### **STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

#### **Comunicato Ufficiale n.6 del 10 aprile 2026**

#### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

#### **DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)**

**ASD FLAVIO 1991** - avverso squalifica per 4 (quattro) gare nei confronti dei calciatori Bonanni Valerio e Cassano Andrea.

Gara: Flavio 1991 - Potenza Roma del 03/04/2026. Comunicato Ufficiale n.27 del 04/04/2026. Procedimento 6/A.

**La Commissione Disciplinare**, esaminato il ricorso proposto dalla società ASD Flavio 1991, letti gli atti ufficiali, il referto arbitrale e acquisito supplemento di rapporto al fine di chiarire la dinamica degli eventi verificatisi nel corso della gara in oggetto, osserva quanto segue.

Dal referto arbitrale emergeva che, a seguito di un fallo di gioco, si accendeva una mischia tra quattro calciatori, i quali si scambiavano calci, pugni e spintonate a ridosso della panchina della società Flavio 1991. Sulla base di tali risultanze il Giudice Sportivo qualificava i fatti come ripetuti atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, irrogando la sanzione della squalifica per quattro giornate ai calciatori coinvolti.

La Commissione ritiene di evidenziare come la decisione del Giudice Sportivo risulti correttamente adottata alla luce degli elementi contenuti nel rapporto arbitrale, il quale descriveva una condotta violenta plurima e reciproca, idonea a giustificare la qualificazione giuridica operata e la conseguente sanzione disciplinare.

Solo a seguito del supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione è stato possibile ricostruire con maggiore precisione la dinamica dei fatti, accertando che l'episodio traeva origine da un fallo particolarmente duro commesso dal calciatore Cassano Andrea nei confronti del calciatore Riviezzi Aldo, per il quale il direttore di gara aveva inizialmente adottato il provvedimento dell'ammonizione. A seguito di tale episodio i due calciatori si fronteggiavano reciprocamente con spintoni, generando un parapiglia generale che coinvolgeva altri tesserati.

Nel medesimo contesto il calciatore Bonanni Valerio sopraggiungeva dalla panchina con atteggiamento minaccioso, urlando e spintonando un avversario, senza tuttavia risultare autore delle medesime condotte violente plurime descritte nel referto in termini generali.

Alla luce delle precisazioni contenute nel supplemento arbitrale, la Commissione ritiene di dover graduare diversamente la responsabilità dei singoli tesserati, pur confermando la natura violenta dell'episodio.

La condotta del calciatore Cassano Andrea, pur grave e idonea a determinare l'insorgere della fase concitata, appare riconducibile ad un episodio di violenza reciproca non ulteriormente individualizzata in atti reiterati, con conseguente rideterminazione della sanzione.

La posizione del calciatore Bonanni Valerio, sopraggiunto in un momento successivo e autore di spintoni con atteggiamento minaccioso, deve essere valutata come comportamento violento di minore intensità rispetto a quello iniziale.

### **P.Q.M.**

#### **La Commissione Disciplinare**

- accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società ASD Flavio 1991;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Cassano Andrea da quattro a tre giornate effettive di gara;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Bonanni Valerio da quattro a due giornate effettive di gara;
- dispone la restituzione della tassa reclamo di euro 80,00.

**Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026**